

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3980

PROPOSTA DI LEGGE

d’iniziativa del deputato MIGLIOLI

Disciplina della figura professionale
di operatore di discipline bionaturali

Presentata il 21 dicembre 2010

ONOREVOLI COLLEGHI! — Dopo il lungo lavoro di ricognizione e di indagine sul settore delle cosiddette « medicine non convenzionali » emerge una necessità di chiarificazione delle premesse che portano il legislatore a poter normare con competenza e ordine questo settore così variegato.

Da quello che inizialmente si presentava come un unico comparto professionale possiamo oggi distinguere due settori che definiscono due modi di agire in favore della salute del cittadino, ma a partire da assunzioni di responsabilità così diverse da evidenziare la necessità di essere normati con modalità differenti pur rimanendo all’interno dello stesso quadro di intenti.

Possiamo quindi definire « medicine non convenzionali » tutte quelle metodiche che, a partire da una diagnosi scientifica tradizionale, consentono una assunzione di responsabilità nella cura della patologia

individuata, attraverso atti medici e non medici.

Definiamo invece « discipline bionaturali » tutte quelle metodiche che, esercitate con competenza professionale, stimolano, sotto vari aspetti, le risorse vitali dell’individuo contribuendo alla sua integrazione nell’ecosistema.

Nell’ultimo decennio si sono affermate e diffuse nella realtà sociale numerose discipline mirate al benessere, alla difesa e al ripristino delle migliori condizioni vitali della persona, alla rimozione degli stati di disagio, in generale quindi mirate a generare una migliore qualità della vita.

Lo *Shiatsu*, lo *Yoga*, il *Tai-Qi*, il *Qi-Qong* eccetera sono ormai pratiche molto diffuse anche nel nostro Paese, molte migliaia di praticanti, centinaia di scuole, milioni di persone sono coinvolte a vario titolo nella vita di queste discipline e la partecipazione tende ulteriormente a crescere. Spesso vengono intese come forme

di cura, ma la definizione che abbiamo dato prima chiarisce gli ambiti della diversità e, anche per evitare strumentalizzazioni di mercato e favorire una cultura nuova e utile alla salute di tutti, è necessario definire merito e limiti di queste nuove professionalità.

Tutte queste pratiche hanno un comune riferimento alla vita e alla natura e questo suggerisce i termini biologico e naturale; la dichiarata intenzione di non collocarsi in un ambito di cura specifico di patologie né convenzionale né non convenzionale suggerisce di evitare il termine medicina e di adottare il termine tipico delle pratiche evolutive, cioè discipline.

Da qui la definizione di discipline bionaturali.

Pure nella loro diversità e notevole eterogeneità, queste discipline si riconoscono in alcuni principi base che le accomunano e in particolare:

l'approccio globale alla persona e alla sua condizione;

il miglioramento della qualità della vita;

la stimolazione delle risorse vitali della persona;

l'educazione a stili di vita salubri e rispettosi dell'ambiente.

In questo quadro comune si innestano le peculiarità tipiche di ogni disciplina, ciascuna delle quali utilizza approcci, tecniche, strumenti e dinamiche originali e coerenti con il modello culturale, o con i modelli culturali, da cui hanno preso origine.

Alcune di queste discipline si caratterizzano principalmente come «arti manuali», altre privilegiano un approccio basato su conoscenze teoriche e su una

funzione di «consulenza», altre ancora uniscono i due aspetti.

Appare pertanto evidente l'importanza di una legge che regolamenti questo settore, consentendo di garantire la qualità del servizio e la serietà e l'adeguatezza dei *curricula* formativi degli operatori a tutela dell'utenza.

In breve:

l'articolo 1 della presente proposta di legge definisce il concetto di discipline bionaturali. Stabilisce, inoltre, le attività dell'operatore di discipline bionaturali che avranno ad oggetto la promozione e conservazione dello stato di benessere;

l'articolo 2 tratta della formazione e abilitazione all'attività di operatore di discipline bionaturali;

l'articolo 3 istituisce la Commissione nazionale per le discipline bionaturali, che prevede rappresentanti degli operatori, degli enti di formazione e dei consumatori, nonché un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri, in qualità di presidente;

l'articolo 4 stabilisce le modalità per il rilascio dell'attestato della qualifica di operatore di discipline bionaturali;

l'articolo 5 prevede un controllo sull'esercizio dell'attività professionale e l'aggiornamento dei professionisti;

l'articolo 6 istituisce il Registro nazionale degli operatori di discipline bionaturali;

l'articolo 7, infine, prevede, come norma transitoria, il riconoscimento di titoli pregressi a professionisti in possesso dei requisiti stabiliti dalla legge nonché delle eventuali iniziative di formazione in corso alla data di entrata in vigore della legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Figura e profilo professionali).

1. Sono definite discipline bionaturali (DBN), le discipline che, stimolando le risorse vitali dell'individuo, favoriscono il suo benessere migliorandone la salute e la qualità della vita.

2. La Commissione di cui all'articolo 3, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, redige l'elenco nazionale delle DBN, individuando tali discipline sulla base della definizione di cui al comma 1 del presente articolo. L'elenco è annualmente verificato e aggiornato dalla stessa Commissione.

3. La Commissione di cui all'articolo 3, sulla base delle discipline individuate, determina, entro il termine di cui al comma 2 del presente articolo, i profili e gli ambiti di competenza delle rispettive figure professionali, in conformità ai criteri stabiliti dalle rispettive associazioni di settore.

4. L'operatore di DBN può esercitare la propria attività professionale in forma subordinata, parasubordinata o autonoma.

ART. 2.

(Formazione e abilitazione).

1. La formazione dell'operatore di DBN è attribuita agli enti pubblici e privati accreditati, secondo i criteri di cui al comma 2.

2. Gli enti privati di formazione devono avere una comprovata esperienza nel settore e nella disciplina di riferimento e devono rispondere ai requisiti stabiliti dalle associazioni di settore e conformi agli *standard* minimi nazionali per la formazione professionale definiti dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del

decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni.

3. Gli *iter* formativi delle singole discipline sono stabiliti dalla Commissione di cui all'articolo 3, tenuto conto delle indicazioni delle associazioni di settore.

4. I corsi di formazione per operatore di DBN comprendono un tirocinio o *stage* pratico pari ad almeno il 30 per cento del monte ore complessivo.

5. I corsi di formazione per operatore di DBN possono essere cofinanziati dalle regioni che annualmente determinano i criteri e i parametri di finanziamento, anche accedendo a progetti di formazione professionale previsti e cofinanziati dall'Unione europea.

ART. 3.

*(Commissione nazionale
per le discipline bionaturali).*

1. È istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Commissione nazionale per le discipline bionaturali, di seguito denominata « Commissione ».

2. La Commissione:

a) definisce le discipline che rientrano tra le DBN;

b) definisce gli ambiti operativi e le figure professionali relativi alle singole discipline;

c) definisce gli *iter* formativi delle singole discipline;

d) effettua ogni anno un'attività di monitoraggio delle DBN, valutando la validità di quelle emergenti ai fini del loro riconoscimento e del conseguente inserimento nell'elenco nazionale di cui all'articolo 1, comma 2;

e) determina i criteri per il riconoscimento degli operatori di DBN e delle iniziative formative in corso di cui all'articolo 7, comma 2.

3. La Commissione è composta da:

a) un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri, in qualità di presidente;

b) un rappresentante per ogni libera associazione degli operatori di DBN di rilevanza nazionale o europea presente in almeno cinque regioni ovvero in cinque Stati appartenenti all'Unione europea, dotata di rappresentatività, di democrazia interna, nonché di un codice di deontologia professionale a garanzia della qualità e della correttezza professionali dell'operato dei propri iscritti nei confronti dell'utente;

c) un rappresentante designato dagli organismi di rappresentanza dei consumatori;

d) un rappresentante per ogni ente di formazione o associazione di enti di formazione o consorzi costituiti da enti di formazione di rilevanza nazionale o europea presente in almeno cinque regioni ovvero in cinque Stati appartenenti all'Unione europea.

ART. 4.

(Rilascio dell'attestato e iscrizione nell'elenco nazionale).

1. Al termine dei corsi presso gli enti accreditati di cui all'articolo 2, agli allievi è rilasciato un attestato di frequenza e di superamento degli esami finali che consente l'iscrizione presso il Registro nazionale di cui all'articolo 6, nonché l'esercizio della professione.

2. L'esame finale di cui al comma 1 del presente articolo è sostenuto da ogni allievo davanti a una commissione dell'ente accreditato di cui all'articolo 2, con la partecipazione di due rappresentanti delle associazioni degli operatori della relativa disciplina, di un rappresentante delle associazioni dei consumatori e di un rappresentante della regione.

ART. 5.

(Controllo dell'esercizio professionale e aggiornamento).

1. Il controllo della correttezza dell'esercizio dell'attività professionale e l'aggiornamento dei professionisti sono curati dalle associazioni professionali delle singole discipline di cui all'articolo 3, comma 2.

ART. 6.

(Registro nazionale degli operatori di discipline bionaturali).

1. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il Registro nazionale degli operatori di discipline bionaturali.

2. Il Registro di cui al comma 1 è suddiviso in elenchi sulla base delle diverse discipline.

ART. 7.

(Norme transitorie).

1. Ai soggetti iscritti presso le associazioni professionali delle discipline identificate ai sensi dell'articolo 3, comma 2, che hanno svolto documentata attività nelle DBN da almeno un anno alla data di entrata in vigore della presente legge e che sono in possesso dei requisiti e dei titoli di cui al comma 3 del presente articolo, è riconosciuta la qualifica professionale di operatore di DBN.

2. Le iniziative formative di carattere regionale o provinciale già in corso alla data di entrata in vigore della presente legge devono essere adeguate, entro due anni, alle disposizioni della medesima legge.

3. La Commissione determina, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i requisiti e i titoli per il riconoscimento della qualifica professionale di operatore di DBN.

PAGINA BIANCA

€ 1,00



16PDL0045030